



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
sezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

MAURIZIO GUAIANA

rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA ANTONIO VETRANO con domicilio eletto in VIA PO 16
COPERTINO -LE

RICORRENTE

esaminata la domanda di omologazione del piano del consumatore depositata dal ricorrente sopra indicato **in data 8-6-2021** e la relazione di attestazione del piano depositata dall'OCC dott. Giovanni Marendon
rilevato che

deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 L. n. 3/2012, tenuto conto della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

il piano , come attestato dal professionista incaricato, risulta fattibile e si fonda sulla messa a disposizione da parte del ricorrente di quota parte dello stipendio da lavoro dipendente per tutta la durata della procedura, oltre ad una quota di stipendio messa a disposizione dei creditori da parte della moglie CONTE ROSANNA , per far fronte almeno in parte alle pretese creditorie;

rilevato che sotto il profilo dell'ammissibilità della proposta l'art 7 comma 2 l.3/2012, come modificato dall'art 4 ter dl 137/2020 convertito con l.176/2020, richiede che la situazione di sovraindebitamento del debitore non sia stata determinata da " colpa grave, mala fede o atti in frode" ai creditori, non essendo invece sufficiente che la situazione di indebitamento sia stata determinata da colpa lieve;

nel caso in esame, all'esito dell'udienza di omologa , è emerso il consenso dei debitori al piano così come proposto da GUAIANA MAURIZIO, fatta eccezione per VIVIBANCA SPA la quale ha proposto opposizione all'omologa, contestando in primo luogo la meritevolezza del debitore, per avere lo stesso fatto ricorso al credito al consumo pur in presenza di una situazione debitoria già di per sé grave e nella prospettiva di non essere in grado di adempiere;

l'assunto non risulta fondato posto che il ricorrente risulta aver maturato la propria esposizione debitoria per far fronte alle esigenze primarie di vita del proprio nucleo familiare e per difficoltà legate a motivi di lavoro e spese legate alla abitazione familiare e non per spese voluttuarie o superficiali;

la richiesta di accesso al credito del 2019 nei confronti di VIVIBANCA è stata formulata per estinguere un finanziamento pregresso con la stessa società e per la restante parte € 9.000,00 per far fronte a spese necessarie del nucleo familiare, garantendo il pagamento mediante la cessione del quinto dello stipendio, potendo dunque disporre di un reddito fisso da lavoro dipendente dunque con la concreta prospettiva di



provvedere al relativo pagamento , fermo restando l'obbligo del soggetto finanziatore, tenuto conto delle sue specifiche competenze professionali e dei mezzi a sua disposizione, di valutare e verificare in sede di erogazione del credito le condizioni economiche e reddituali del richiedente con riferimento al merito creditizio , valutazione evidentemente operata in quella sede positivamente, anche nella prospettiva di rientro della precedente esposizione debitoria, di cui pertanto non può dolersi in questa sede;

quanto agli effetti della ammissione alla procedura di sovraindebitamento sul credito garantito da cessione del quinto , deve rilevarsi che la tesi dell'impignorabilità del credito, oltre ad essere stata già in precedenza smentita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito con un orientamento già condiviso da questo ufficio, secondo cui la cessione non importa alcuna diversa e particolare qualificazione del credito ed integra una ipotesi di cessione di credito futuro e l'ingresso della procedura ne sospende l'efficacia, come per tutte le procedure esecutive pendenti;

tale impostazione è stata recepita dal legislatore che con la l 176/2020 ha previsto espressamente in sede di piano del consumatore la possibilità di falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, i quali integrano un credito chirografario, come tale soggetto al medesimo trattamento riservato a tale categoria di creditori nell'ambito della procedura;

quanto al raffronto tra il piano del consumatore e la ipotesi alternativa di liquidazione del patrimonio, come si rileva dal piano proposto e dalla relativa attestazione, GUAINA Maurizio mette a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 500,00 mensili per cinque anni e di € 1000,00 per tredicesima (la restante parte dello stipendio percepito pari a € 1800,00 netti mensili è destinato a far fronte al sostentamento ed alle esigenze primarie proprie e del nucleo familiare) a cui va aggiunta la quota messa a disposizione dalla moglie per 300,00 mensili, oltre all'accollo di un debito per il quale la stessa risulta coobbligata per l'importo residuo di € 4216,50 , da cui discende la messa a disposizione dei creditori di un importo complessivo di € 35.000,00 a fronte di un debito complessivo di € 913,82 in privilegio ed € 168.555,52 in chirografo;

in ipotesi di liquidazione del patrimonio il GUAIANA risulta proprietario di una quota immobiliare di 1/6 di immobile sito in Palermo e di quota di 1 /252 di immobile sempre in Palermo il cui valore di mercato è ricompreso da un minimo di 11.000,00 a un massimo di € 15.000,00 ferma restando la difficoltà di vendita di una quota immobiliare e relativi costi, tenuto conto altresì che in ipotesi liquidatoria verrebbe meno l'apporto garantito dal coniuge e le garanzie offerte, l'OCC ha evidenziato che in ipotesi liquidatoria l'attivo disponibile sarebbe pari a € 20.000,00 -25.000,00 a fronte di un attivo offerto in questa sede ai creditori, certo sia nei tempi che nelle modalità di versamento, pari a € 35.000,00 ;

ne deriva che la valutazione comparativa tra le due ipotesi rende più conveniente per il ceto creditorio, da valutare nella sua integralità e non nell'ottica del singolo creditore, l'accoglimento della proposta formulata la quale risulta conforme ai criteri di legge ed ha del resto ottenuto il consenso della maggior parte del ceto creditorio , fatta eccezione per l'opposizione di VIVI Banca che va disattesa per le ragioni indicate ;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore alle condizioni e termini di cui alla proposta e relativa attestazione depositata nell'interesse di **GUAIANA MAURIZIO**;

dispone



che un estratto del presente decreto sia pubblicato sul sito internet di questo tribunale disponendo altresì che il professionista nominato dott. MARENDON provveda a comunicare ai creditori entro gg 10 dalla comunicazione l'omologa del piano del consumatore ;

manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'occ.

Modena, 16 luglio 2021

Il Giudice

Emilia Salvatore

